**Inserire nella busta B del singolo lotto**

**SCHEDA OFFERTA TECNICA**

**LOTTO 4 – POLIZZA INFORTUNI PROVINCIA DI TERAMO**

**Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi – Periodo 30/09/2016 – 30/09/2019 - Offerta per l’affidamento del Lotto 4 – INFORTUNI**

Il sottoscritto ...............................................................................nato a ............................. il ...........................in qualità di ………………………………………… della Compagnia……………………………….. con sede in ................................................ Via......................................…....………partita Iva .................................. iscritta alla C.C.I.A.A. di ………………….

**OFFRE LE SEGUENTI VARIANTI TECNICHE**

**CONTRASSERGNARE CON UNA X L’OPZIONE LA VARIANTE OFFERTA**

**(NEL CASO DI INDICAZIONE DI 2 VARIANTI ALTERNATIVE VERRA’ CONSIDERATA QUELLA CON PUNTEGGIO MAGGIORE)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variante Numero** | **Testo Opzione** | **Note** | **Contrassegnare** | **Punti** |
| **1** | 4.5 – Franchigia assoluta per invalidità permanente L’ultimo capoverso viene sostituito dal seguente:  Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennità senza deduzione di alcuna franchigia. | Riduzione Franchigia relativa per Invalidità Permanente |  | **13** |
| **2** | Il testo dell’art 5.5 – Anticipo indennizzo è sostituito dal seguente:Qualora trascorsi 120 giorni dalla denuncia del sinistro sia prevedibile che all'Assicurato infortunatosi residui un'invalidità permanente di grado superiore al 10%, la Società - se richiesto - corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. | Riduzione al 10% del grado di invalidità per accedere alla possibilità di anticipo indennizzi |  | **7** |
| Il testo dell’art 5.5 – Anticipo indennizzo è sostituito dal seguente: Qualora trascorsi 120 giorni dalla denuncia del sinistro sia prevedibile che all'Assicurato infortunatosi residui un'invalidità permanente di grado superiore al 15%, la Società - se richiesto - corrisponderà all'Assicurato un anticipo pari al 50% di quello che spetterebbe in base alla previsione, da conguagliarsi in sede di liquidazione definitiva. | Riduzione al 15% del grado di invalidità per accedere alla possibilità di anticipo indennizzi |  | **5** |
| **3** | Art 5.7 – Limite catastrofaleIl limite previsto viene aumentato da € 5.000.000,00 ad € 10.000.000,00 | Aumento limite catastrofale |  | **3** |
| **4** | La somma assicurata per Rimborso Spese di Cura viene aumentata ad € 7.500,00 per tutte le categorie assicurate | Aumento Rimborso Spese di Cura ad € 7.500 |  | **7** |
| La somma assicurata per Rimborso Spese di Cura viene aumentata ad € 6.000,00 per tutte le categorie assicurate | Aumento Rimborso Spese di Cura ad € 6.000 |  | **3** |
| **5** | Viene inserita la seguente clausola:  Prestazione per l'indennità giornaliera da ricovero da infortunio e convalescenza  In caso di Ricovero in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato ha diritto ad una Indennità giornaliera di € 25,00 per ciascun giorno di degenza, con il limite massimo di 360 giorni per Sinistro e per anno assicurativo.  Il giorno di Ricovero e quello di dimissione vengono considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione.  In caso di Ricovero, in Struttura sanitaria pubblica o privata a seguito di Infortunio, superiore a 3 giorni completi, la Società corrisponderà, per la successiva convalescenza, una Indennità giornaliera d’importo pari al 50% di quello dell’Indennità per Ricovero indicata in Polizza, con il limite massimo di 30 giorni per Sinistro e per anno assicurativo.  La convalescenza dovrà essere prescritta dal medico curante e documentata con idonea certificazione.  La Società effettua il pagamento di quanto dovuto all’Assicurato a cura ultimata. | Inserimento garanzia DIARIA RICOVERO e CONVALESCENZA per 25 € |  | **7** |
| **6** | Viene inserita la seguente clausola:  Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)  La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di Euro 1.500,00. | Inserimento garanzia Rimpatrio salma |  | **3** |

Luogo e Data Timbro e Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**In caso In caso di Coassicurazione, la presente può essere sottoscritta dalla sola delegataria.**

**In caso di R.T.I. la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento.**

Impresa/Società Legale Rappresentante Procuratore Firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_